

**COMUNE DI PALMANOVA
PROVINCIA DI UDINE**

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI**

INDICE SISTEMATICO

Art.1	- Istituzione della tassa
Art.2	- Servizio di nettezza urbana
Art.3	- Contenuto del regolamento
Art.4	- Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
Art.5	- Esclusioni dalla tassa
Art.6	- Commisurazione della tassa
Art.7	- Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
Art.8	- Costo dello spazzamento
Art.9	- Parti comuni del condominio
Art.10	- Criteri di determinazione delle tariffe unitarie e relativi metodi di quantificazione . Definizioni
Art. 10 bis	- Modalità per la determinazione dei coefficienti di produttività
Art. 10 ter	- Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza
Art. 10 quater	- Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza
Art. 10 quinquies	- Classi di contribuenza
Art.11	- Esenzioni
Art.12	- Riduzioni
Art.13	- Tassa giornaliera di smaltimento
Art.14	- Tariffe
Art.15	- Denunce
Art.16	- Decorrenza della tassa
Art.17	- Mezzi di controllo
Art.18	- Sanzioni tributarie
Art.19	- Accertamento, riscossione e contenzioso
Art.20	- Disposizioni finali e transitorie
Art.21	- Entrata in vigore

Art. 1 Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto da codesto Ente nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive integrazioni e modifiche, e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2 Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3 Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

Art. 5 Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza; privi di abitabilità,
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
- h) tettoie, baraccamenti, granai e depositi di attrezzature agricole.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia

sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;

c) *le aree scoperte che siano pertinenti od accessorie di civili abitazioni;*

d) *le aree scoperte adibite a verde ornamentale.*

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, il Comune si riserva di applicare la detassazione e di determinare le relative tariffe qualora svolga direttamente il servizio, fermo restando che tale detassazione venga accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITÀ

Falegnameria

Autocarrozzerie

Autofficine per riparazione veicoli

Gommisti

Autofficine per elettrauto

Distributori di carburanti

Rosticcerie

Pasticcerie

Lavanderie

Verniciatura

Galvanotecnici

Fonderie

Art. 6 Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1 comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché, si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

a) in misura pari al100.....% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera ..mt.500

b) in misura pari al40.....% della tariffa se la suddetta distanza supera . mt. 500.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro 90 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al ..40% della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 8 Costo dello spazzamento

Abrogato

Art. 9 Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle considerate quelle indicate nell'art 5, comma 2, punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

aumento del	10%	agli alloggi siti in edifici sino a	15	condomini
aumento del	6%	agli alloggi siti in edifici sino a	20	condomini
aumento del	2%	agli alloggi siti in edifici oltre i	20	condomini

ART. 10 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI METODI DI QUANTIFICAZIONE DEFINIZIONI

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree tassabili di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

K = Coefficiente di qualità

Coefficiente moltiplicatore rappresentato da un numero puro compreso tra 0,8 e 1,2 da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza al fine di tenere conto anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (ad esempio: peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media) proprio delle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza.

Nell'assegnazione del valore attribuito al coefficiente K, si tiene conto, per ciascuna classe di contribuenza, del maggiore o minore grado di onerosità rispetto ai valori medi, derivante dall'attuazione del ciclo di smaltimento /raccolta, trasporto e smaltimento definitivo) del rifiuto, in funzione della rispettiva caratteristica qualitativa prevalente.

CPS = Coefficiente di produttività specifica

E' definito dalla media dei coefficienti di produttività specifica della attività raggruppate nella stessa classe di contribuenza sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.

Rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione dei rifiuti propri delle diverse attività a cui correlare l'entità delle tariffe unitarie della tassa per lo smaltimento.

CPM - Coefficiente di produttività medio

E' definito dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati annualmente consegnati al servizio di raccolta ed il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli (Kg./Mq. Anno).

IPS = Indice di produttività specifica

E' definito dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica CPS di ogni singola classe di contribuenza ed il coefficiente di produttività medio CPM (CPS/CPM).

C = Costo convenzionale del servizio

E' la percentuale del costo di esercizio determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/93, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana un importo pari al 10% a titolo di costo per lo spazzamento. Il costo convenzionale del servizio coincide con il gettito previsto dalla tassa.

ST = Superficie totale

E' la superficie complessiva dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

TM = Tariffa media convenzionale

E' definita dal rapporto tra il costo convenzionale del servizio C e la superficie totale ST dei locali iscritti nel ruolo della tassa.

ART. 10 BIS - MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITÀ

1. I coefficienti di produttività specifica definiti al precedente art. 10 vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto od indiretto, attuate su campioni adeguatamente rappresentativi dell'insieme di riferimento, **campagne da eseguirsi con frequenza almeno biennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.**

2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti con i metodi di cui al comma precedente, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socioeconomico;

b) quelli desumibili dall'elaborazione di dati statistici sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, pubblicati dalla Regione, Enti territoriali o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.

ART. 10 TER - MODALITÀ DI RIDEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. La formazione delle categorie di locali ed aree tassabili con la stessa misura tariffaria, viene effettuata aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

2. Per le attività non specificatamente analizzate, si applicano criteri di analogia.

3. Ciascuna delle classi di contribuenza individuate sarà caratterizzata:

a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica (CPSn) costituito dalla media dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella stessa classe;

- b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica (IPSn), dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica (CPSn) ed il coefficiente di produttività medio (CPM);
- c) da un proprio valore Kn del coefficiente di qualità K.

ART. 10 QUATER - QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Le tariffe unitarie, espresse in lire/mq, per ciascuna delle classi individuate, vengono determinate con la seguente formula:

$$T_n = K_n \times IP_{Sn} \times TM$$

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

- a) rideterminazione annuale della tariffa media convenzionale TM sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo delle superfici iscritte nel ruolo;
- b) rideterminazione periodica, con frequenza almeno biennale, dei coefficienti ed indici di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti con le modalità di cui al precedente Art. 10 ter con eventuale conseguente ricomposizione e riaggregazione delle classi di contribuenza;
- c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità da effettuarsi quando si introducano innovazioni nel ciclo di smaltimento od in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

ART. 10 QUINQUIES - CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. La tassa è commisurata alle superfici dei locali o delle aree secondo la seguente classificazione di categorie con omogenea potenzialità di rifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria:

- I - Ia - Abitazioni private, ripostigli, garage, box, mansarde, cantine, depositi annessi, ed altri locali accessori (con esclusione di quelli che per loro natura non possono produrre rifiuti);
 - Ib - abitazioni con unico occupante (-33%);
 - Ic - agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale (-20%);
 - Id - abitazioni ad uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo (-30%);
 - Ie - abitazioni di utenti che risiedano o abbiano dimora, per più di 6 mesi all'anno, fuori dal territorio nazionale (-30%);
 - If - occupanti delle abitazioni situate nella zona fuori il perimetro di raccolta (-40%).
- II - Studi professionali, uffici privati e pubblici, ambulatori medici, agenzie, autoscuole, e relativi ripostigli e depositi;
- III - Studi artistici, fotografici, botteghe e laboratori artigianali, tipografie, saloni di bellezza, cure estetiche in genere, cartolerie, e relativi magazzini e depositi;
- IV - Negozi: tessuti, arredamento, abbigliamento, elettrodomestici, esercizi commerciali rientranti nella tabella 14A che non siano contenute nelle altre categorie, e comunque di commercio di beni non deperibili, e relativi magazzini e depositi;
- V - Uffici commerciali, banche ed istituti di credito, assicurazioni, farmacie, e relativi magazzini e depositi;
- VI - Attività ricreative e sportive, musei, archivi, biblioteche, circoli ed associazioni, locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri e simili), sale da ballo, sale giochi, bowling, bocciodromi, e relativi magazzini e depositi;
- VII - Autorimesse pubbliche e private, distributori di carburanti, impianti di lavaggio, e relativi magazzini e depositi;

VIII - VIII a) - Negozi di frutta e verdura, fioristerie, alimentari, private, pescherie, ristoranti, trattorie, pizzerie, esercizi pubblici, osterie, bar, caffè, mense, agriturismo, pasticcerie, supermercati, ipermercati, gelaterie, rosticcerie, birrerie, panifici, chioschi, e relativi magazzini e depositi;

VIII b) - Alberghi, locande, pensioni, case, istituti di beneficenza ed assistenza (ospedali, case di riposo e simili), istituti religiosi con convitto, case di cura, stazioni FF.SS., e relativi magazzini e depositi;

IX - Stabilimenti industriali ed artigianali, officine meccaniche, attività manifatturiere e di trasformazione, con relativi magazzini, depositi, spogliatoi e servizi;

2. Per i locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra elencati si applica la tariffa relativa alla categoria più rispondente.

3. La nuova classificazione oggetto del presente articolo verrà comunque applicata dall'anno impositivo 1998.

Art. 11 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:

- 1) Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
 - 2) Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - 3) Coloro che sono ricoverati in case di riposo a carattere continuativo e comunque superiore a 6 mesi;
 - 4) Gli stabili e gli edifici in ristrutturazione che non consentano l'uso abitativo per un periodo superiore a 6 mesi.
2. Per gli edifici ed aree di cui al precedente comma n. 1, è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 15 con annotata la richiesta di esenzione.
3. L'esenzione dovrà comunque essere accordata con provvedimento del responsabile del servizio.
4. Lo stesso provvedimento dovrà prevedere:
- a) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;
 - b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.
5. Le esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 12 Riduzioni

3. La tariffa ordinaria viene ridotta nei seguenti casi e dei seguenti importi:

- a) abitazioni con unico occupante: 33%;
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 20%;
- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 30%;
- e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%

f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993: 30%

4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 13 Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 14 Tariffe

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:

a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;

b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminatori in base alla loro classificazione economica;

c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

3. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

Art. 15 Denunce

1. Le ditte, gli Enti, le persone fisiche e giuridiche e tutti coloro che a norma del presente regolamento sono soggetti alla tassa, all'atto dell'inizio, del termine o per qualunque variazione intercorsa, nella conduzione dei locali e o delle varie aree, dovranno farne denuncia all'ufficio Tributi di codesto Ente.

2. La denuncia deve contenere:

a) l'indicazione del codice fiscale;

b) cognome e nome nonché, luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

f) la provenienza;

- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
4. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 16 Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'occupazione e detenzione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui iscritto il tributo.

Art. 17 Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati, e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
4. Ai suddetti controlli verranno applicate le sanzioni previste dall'art.18 del presente regolamento.

Art. 18 Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.
2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale, redatto dall'amministratore del condominio o dal

soggetto responsabile dei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila da determinare in base alla gravità della violazione.

4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'intendente di finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 507/1993.

Per le violazioni di cui al terzo comma, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio previsto dal capo I, sezione I e II, della Legge 24/12/1981, n. 689.

Art. 19 Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art.63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Art. 20 Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia definisce la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicheranno le norme delle vigenti leggi e regolamenti comunali.

3. E' fatta salva l'applicazione, in via transitoria, delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D. Lgs 507/1993, mentre le agevolazioni previste dal presente Regolamento hanno decorrenza dal 1° gennaio 1996, ad eccezione delle lettere a e b del terzo comma dell'art. 11, per i quali la riduzione si applica dal 01/01/1995

Art. 21 Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono applicabili nei termini previsti dalle vigenti normative e comunque ad avvenuta esecuzione delle prescritte pubblicazioni.

**COMUNE DI PALMANOVA
PROV. DI UDINE**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI**

INDICE

- ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 - TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI UTILIZZATI PER ATTIVITÀ AGRO - SILVO - PASTORALE
- ART. 3 - DETERMINAZIONE DI **VALORI DI RIFERIMENTO** PER LE AREE FABBRICABILI
- ART. 4 - FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO
- ART. 5 - RIDUZIONI D'IMPOSTA
- ART. 5-bis - ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI DI 1° GRADO IN LINEA RETTA
- ART. 5-ter - DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE – CONDIZIONI PARTICOLARI
- ART. 5-quater – ALIQUOTA PREVISTA PER FABBRICATI REALIZZATI ED INVENDUTI POSSEDUTI DA IMPRESE**
- ART. 6 - MODALITÀ DI VERSAMENTO
- ART. 6/BIS - MODALITÀ DI VERSAMENTO CON RATEIZZAZIONE
- ART. 7 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI
- ART. 8 - LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO
- ART. 9 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO
- ART. 10 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ART. 11 - GESTIONE E RISCOSSIONE
- ART. 12 - POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO
- ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA
- ART. 13-BIS - ALIQUOTE E DETRAZIONI – “ABROGATO”
- ART. 14 - CONTENZIOSO**
- ART. 15 - RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITÀ DI AREE
- ART. 16 - NORME DI RINVIO
- ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articolo 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta sugli immobili - I.C.I., di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI UTILIZZATI PER ATTIVITÀ'
AGRO - SILVO - PASTORALE

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 446/97, sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti e/o messi a dimora da coltivatori diretti o imprenditori agricoli iscritti nell'apposito albo di cui alla L.R. 10.01.1996, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni - che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse.

ART. 3
DETERMINAZIONE DEI VALORI DI RIFERIMENTO PER LE AREE FABBRICABILI

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5, dell' articolo 5, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, il comune, allo scopo di ridurre al massimo l'insorgere di contenzioso con i propri contribuenti, e così come da facoltà concessa dal comma 1, lettera g), dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, determina, mediante la propria Giunta Comunale, con cadenza almeno triennale e per zone omogenee, i valori di riferimento delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo risulta non inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dal Comune con il provvedimento suindicato.

ART. 4
FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO

1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell'utilizzazione. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

ART. 5
RIDUZIONI D'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 446/97, l'inagibilità o inabitabilità dei fabbricati deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliare individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o se singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione d'imposta prevista nell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/92, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della L. 662/96, dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sotto descritte caratteristiche:

Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera c) e d), della L. 5 agosto 1978, n. 457, ed ai sensi delle

disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo semplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.).

ART. 5-BIS

ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI DI 1° GRADO IN LINEA RETTA

1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili si considera abitazione principale, limitatamente all'applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale, il fabbricato concesso in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta che lo utilizzino come abitazione principale. **In caso di comproprietà, fra due o più soggetti, dell'immobile adibito ad abitazione principale dal comodatario, la detrazione verrà calcolata in base alla percentuale di proprietà del o dei parenti di primo grado in linea retta.**
2. In fase di prima applicazione il soggetto passivo di imposta, per usufruire della detrazione di cui al comma uno, deve presentare apposita denuncia di variazione I.C.I. provvedendo ad allegare alla stessa apposita autocertificazione attestante la concessione in comodato dell'alloggio, con l'indicazione degli estremi catastali, e del grado di parentela, nonché gli estremi che identifichino chiaramente il beneficiario (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale). L'inottemperanza anche ad uno solo dei citati obblighi comporta la decadenza all'equiparazione del fabbricato ad abitazione principale, con conseguente mancata applicazione della detrazione prevista per la stessa.

ART. 5-TER

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE – CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili la detrazione spettante per l'abitazione principale viene elevato ad Euro 258,00 per quei fabbricati, adibiti appunto ad abitazione principale, che vengano acquistati o costruiti da coniugi, di cui almeno uno avente un'età massima di 35 anni, o comunque da coppie di fatto (sempre con il già citato limite di 35 anni d'età) che abbiano riconosciuto figli naturali, siano di cittadinanza italiana e, ad ogni modo, l'agevolazione può avere una durata massima di anni 5 con decorrenza dalla data di acquisto o di fine lavori; oltretutto, i due coniugi, o la coppia di fatto, non devono essere proprietari di altri beni immobili e, comunque, la maggiore detrazione viene applicata limitatamente ai fabbricati di tipo A/2 – A/3 – A/4 – A/5 ed A/6, nonché alle relative pertinenze laddove l'ammontare della detrazione non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale.
2. In fase di prima applicazione il soggetto passivo di imposta, per usufruire della detrazione di cui al comma uno, deve presentare apposita denuncia di variazione I.C.I. provvedendo ad allegare alla stessa apposita autocertificazione attestante i requisiti di cui al comma 1, con l'indicazione degli estremi catastali del fabbricato utilizzato quale abitazione principale. L'inottemperanza anche ad uno solo dei citati obblighi comporta la decadenza dal diritto di utilizzo della maggiore detrazione disciplinata con il presente articolo.

ART. 5-QUATER
ALIQUOTA PREVISTA PER FABBRICATI REALIZZATI ED INVENDUTI
POSSEDUTI DA IMPRESE

1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili viene prevista l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per fabbricati realizzati dalle imprese, per la vendita e non ancora venduti al 31 dicembre dell'anno di ultimazione lavori, che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e la vendita di immobili.
2. In fase di prima applicazione il soggetto passivo di imposta, per usufruire dell'aliquota agevolata prevista al comma uno, dovrà presentare apposita denuncia di variazione I.C.I. provvedendo ad allegare alla stessa apposita autocertificazione attestante quanto previsto al medesimo comma (comprovare che trattasi di rimanenze), con l'indicazione degli estremi catastali dei fabbricati interessati a tale aliquota ridotta. L'inottemperanza anche ad uno solo dei citati obblighi comporta la decadenza dal diritto di utilizzo dell'aliquota agevolata qui disciplinata.

ART. 6
MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purchè l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente e tempestivamente assolta per l'anno di riferimento. Nel caso in cui ciò non avvenga ognuno dei contribuenti ritorna responsabile per la quota.

ART. 6 - BIS
MODALITÀ DI VERSAMENTO CON RATEIZZAZIONE

1. Per il versamento dell'imposta conseguente ad avvisi di liquidazione e/o accertamento, comprensiva anche di eventuali sanzioni ed interessi, superiore a £ 500.000 - Euro 258,23, il contribuente può chiedere il pagamento rateizzato dell'importo dovuto.
2. La rateizzazione, sulla quale si applicano gli interessi legali nella misura prevista per legge, può essere concessa per un numero massimo di quattro rate da versare in un periodo non superiore ai 12 mesi.
3. Nel caso di mancato pagamento di una sola rata nei termini fissati dal provvedimento di accoglimento il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non pagata. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, l'intero importo ancora dovuto verrà iscritto a ruolo coattivo.
4. per importi superiori a £ 5.000.000 - Euro 2.582,28 - il contribuente per beneficiare della rateizzazione dovrà presentare idonea garanzia fideiussori a mezzo polizza assicurativa o bancaria.
5. La rateizzazione è applicabile anche nei casi **in più anche nei casi** di più cointestatari del medesimo immobile debbano versare un importo che cumulato supera l'importo suddetto.

ART. 7
DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da gravi calamità naturali.

ART. 8
LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO

1. L'Ufficio, entro e non oltre i termini previsti per legge, provvede a notificare al soggetto passivo, od ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata a/r, l'atto di liquidazione o di accertamento del tributo

od il maggiore tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni previste, ferma restando la separazione dei conteggi

2. Per le annualità d'imposta 1998 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, purché tali errori od omissioni non siano incidenti sulla determinazione dell'imposta o dell'identificazione del soggetto passivo.

ART. 9 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.
2. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
3. La Giunta Comunale verifica, inoltre, le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
4. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

ART. 10 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 446/97, si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/97, come disciplinato dal regolamento comunale.

ART. 11 GESTIONE E RISCOSSIONE

1. Ai sensi dell'art. 32 della L. 142/90, così come peraltro richiamato dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/97, anche per l'ICI può essere prevista la gestione in una delle forme riportate dall'articolo della L. 142/90 appena richiamato (S.p.A., S.r.l., ecc.). La scelta delle forme di gestione verrà influenzata da problematiche attinenti il bilancio (in particolare di cassa), i versamenti, e tutto quanto connesso alla riscossione. Qualora, ovviamente, si prosegua nella gestione in economia, si ritiene che forme di legge attualmente vigenti, siano ancora valide, così come la questione che riguarda i rimborsi.

ART. 12 POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI ED INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO

1. In sede di approvazione del bilancio di previsione, o con successive variazioni di bilancio, l'Ente potrà stabilire la percentuale del gettito dell'Imposta Comunale sugli Immobili destinata al potenziamento dell'Ufficio Tributi, in relazione a quanto previsto all'art. 9.
3. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.).

ART. 13
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

13-BIS
ALIQUOTE E DETRAZIONI

“ABROGATO”

ART. 14
CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 546/96.

ART. 15
RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITÀ DI AREE

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 446/97, è possibile chiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta **pagata** per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte di organi competenti, nonchè da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

2. Il suddetto rimborso può essere richiesto al comune, entro il termine di tre anni, sulla base di specifica e motivata richiesta da parte del contribuente interessato.

3. Si stabilisce il rimborso d'imposta pari alla differenza tra l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi di legge quale area fabbricabile e l'imposta dovuta in base al valore determinato ai sensi di legge per i terreni agricoli.

4. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta che:

- a) la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità;
- b) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, nè azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- d) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

ART. 16
NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 504/92, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

ART. 17
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

INDICE

- ART. 1 - Definizioni
- ART. 2 - Domanda di occupazione
- ART. 3 - Contenuto della domanda di occupazione
- ART. 4 - Pronuncia sulla domanda
- ART. 5 - Rilascio dell'atto di concessione
- ART. 6 - Occupazioni d'urgenza
- ART. 7 - Contenuto dell'atto di concessione
- ART. 8 - Occupazioni abusive
- ART. 9 - Occupazioni con impianti pubblicitari
- ART. 10 - Esposizione di merce
- ART. 11 - Artisti di strada e mestieri artistici e girovaghi
- ART. 12 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- ART. 13 - Esecuzione di lavori e di opere
- ART. 14 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- ART. 15 - Autorizzazioni ai lavori
- ART. 16 - Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.
- ART. 17 - Occupazioni con tende e tendoni
- ART. 18 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
- ART. 19 - Rinnovazione, proroga e rinuncia della concessione
- ART. 20 - Obblighi del concessionario
- ART. 21 - Modifica, sospensione e revoca della concessione
- ART. 22 - Decadenza della concessione
- ART. 23 - Occupazioni ed esecuzione di lavori
- ART. 24 - Manutenzione delle opere
- ART. 25 - Istituzione del canone
- ART. 26 - Classificazione del suolo pubblico
- ART. 27 - Determinazione della tariffa base
- ART. 28 - Coefficienti moltiplicatori di specificità
- ART. 29 - Determinazione del canone
- ART. 30 - Agevolazioni
- ART. 31 - Esenzioni
- ART. 32 - Modalità di applicazione del canone
- ART. 33 - Soggetto passivo
- ART. 34 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- ART. 35 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- ART. 36 - Riscossione del canone
- ART. 37 - Omesso o insufficiente pagamento
- ART. 38 - Recupero canone evaso e rimborsi
- ART. 39 - Sanzioni
- ART. 40 - Disposizioni finali e transitorie

CAPO I

OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

Art. 1 **Definizioni**

1. Con il termine “suolo pubblico” usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma ricompresi all’interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.
2. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.

Art. 2 **Domanda di occupazione**

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico, deve farne apposita domanda al Comune.
2. Rispetto alla data di inizio dell’occupazione, la domanda va presentata con congruo anticipo, non inferiore comunque, per le occupazioni permanenti a 30 giorni e per quelle temporanee a 15 giorni, salvo quanto disposto per le occupazioni d’urgenza dal successivo art. 6.
3. La domanda redatta in carta legale, va consegnata all’Ufficio Protocollo Generale. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, é quella risultante dal timbro datario apposto all’arrivo.

Art. 3 **Contenuto della domanda di occupazione.**

1. La domanda deve contenere:
 - a) l’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA del richiedente;
 - b) l’ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - c) l’oggetto della occupazione, il periodo per il quale la concessione viene domandata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell’opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d’uso;
 - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - e) la sottoscrizione dell’impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
2. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente é tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell’esame della domanda. Per quanto concerne la documentazione eventualmente necessaria ai fini dell’istruttoria e di cui deve essere corredata la domanda, *si* fa rinvio al vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, adottato in applicazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4 **Pronuncia sulla domanda**

1. Le domande pervenute all’Ufficio Protocollo Generale sono assegnate, per l’istruttoria e per la definizione, all’Ufficio Tecnico, per quanto riguarda le occupazioni aventi per oggetto la costruzione o ristrutturazione di immobili, strade, ponti, ecc., ed all’Ufficio di Polizia Comunale per le occupazioni aventi per oggetto i mercati, le occupazioni con banchi, vasi ornamentali, manifestazioni di vario carattere, ecc., e comunque che non comportino variazioni a carattere permanente all’arredo urbano o al

suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge n. 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.

2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, l'Autorità competente provvede entro i termini stabiliti dal vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo.

In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione é quello stabilito dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso. In presenza di più domande intese ad ottenere la occupazione del medesimo suolo pubblico la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda.
4. Nel caso di domande inoltrate tramite posta, la priorità viene stabilita con riferimento alla data di arrivo e se pervenute nello stesso giorno, la concessione viene rilasciata in esito a sorteggio.

Art. 5

Rilascio dell'atto di concessione

1. L'ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. Copia della concessione stessa deve essere trasmessa all'Ufficio Tributi per gli adempimenti relativi al canone.
2. L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro. Il mancato ritiro del predisposto atto di concessione entro 7 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento della cauzione prestata. Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto é dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata anche a sanatoria.
3. La concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art. 31 a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente per territorio da darsi almeno 10 giorni prima dell'occupazione per la verifica del caso.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo l'occupazione é considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori.

Art. 7

Contenuto dell'atto di concessione

1. Nell'atto di concessione, che consta di due parti, sono indicate:
 - a) a cura dell'Ufficio Tecnico la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione;
 - b) a cura dell'Ufficio Tributi la determinazione del canone dovuto.

2. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.
3. La concessione viene sempre accordata:
 - a) a termine, per la durata massima di anni 29;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
5. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del nuovo Codice della Strada (D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni) é fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 8 **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali che vengono sequestrati a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

Art. 9 **Occupazioni con impianti pubblicitari**

1. Le occupazioni con impianti pubblicitari installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione del canone alla stregua della specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria.

Art. 10 **Esposizione di merce**

1. L'esposizione di merci al di fuori di esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di suolo pubblico, é soggetta a concessione comunale.

Art. 11 **Artisti di strada e mestieri artistici e girovaghi**

1. Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, funambolo, ambulante, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali é consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. La concessione é richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 12
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art. 13
Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 14
Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali é necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Art. 15
Autorizzazioni ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione é sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 16
Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste all'art. 31, punto 4, lett. f) del presente Regolamento.

Art. 17
Occupazioni con tende e tendoni

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato é richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia.

Art. 18
Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 28 marzo 1991, n. 112, e del relativo Regolamento di esecuzione vigente.
2. Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali é vietato il commercio in forma itinerante.
3. E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui é stata autorizzata l'occupazione.

Art. 19

Rinnovazione, proroga e rinuncia della concessione

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine perentorio di 3 mesi prima della scadenza della concessione in atto.
2. La richiesta intesa ad ottenere una proroga della concessione di occupazione temporanea deve essere presentata almeno 7 giorni prima della scadenza.
3. Per le occupazioni permanenti il concessionario può porre termine al rapporto concessorio, prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione.

Art. 20

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non é consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia. Inoltre ha l'obbligo:
 - di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione;
 - di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
 - di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima.

Art. 21

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato. In tali casi al concessionario spetta il diritto al rimborso parziale del canone proporzionalmente al periodo corrispondente al mancato godimento.
2. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

Art. 22

Decadenza della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali.
2. Incorre, altresì, nella decadenza:
 - a) per mancato pagamento del canone di concessione;
 - b) se l'occupazione non viene effettuata entro due mesi dalla data di rilascio della concessione. Detto termine é ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;

- c) per violazione delle norme relative al divieto di subconcessione;
 - d) per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale é stata rilasciata la concessione.
3. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.

Art. 23

Occupazioni ed esecuzione di lavori

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessit , provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal comune o da altre Autorit ;
 - d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilit .

Art. 24

Manutenzione delle opere

1. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione,   sempre e comunque a carico del concessionario.
2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

CAPO II

CANONE DI CONCESSIONE

Art. 25

Istituzione del canone

1. Il Comune di Palmanova, avvalendosi della facolt  di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge n. 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dal 01.01.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonch  delle aree private soggette a servit  di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione.

Art. 26

Classificazione del suolo pubblico

1. Ai fini dell'applicazione del canone il suolo pubblico viene classificato nelle seguenti categorie di importanza:

Categoria 1 - zona compresa all'interno del perimetro delle mura.

La zona individua il centro storico. Gli interventi di valorizzazione del relativo tessuto urbano, le misure di contenimento del traffico, il pregio architettonico dell'insieme, la presenza di monumenti e bellezze artistiche, la funzione di polo istituzionale e culturale oltre che commerciale e terziario qualificato integrato in un quartiere storicamente residenziale, il flusso turistico, le condizioni di vivibilità e redditività, fanno della zona un'area di particolare importanza e ne giustificano una considerazione unitaria e distinta rispetto al restante territorio cittadino.

Categoria 2 - zona esterna al perimetro delle mura.

Comprende tutto il restante territorio comunale. Gli elementi che concorrono a determinare l'importanza di una zona ai fini dell'applicazione del canone di concessione, presi in considerazione per la valutazione quali la maggiore o minore centralità, l'intensità abitativa, le presenze commerciali, la densità di traffico pedonale e veicolare, il flusso turistico, ecc., portano a ritenere sostanzialmente omogenea la zona di cui trattasi. La conformazione del tessuto urbano che non presenta variazioni significative tra la zona immediatamente esterna alle mura e le frazioni di Jalmicco e Sottoselva e la facilità degli spostamenti rendono praticamente irrilevanti le differenze, pur rilevabili tra zona e zona, strettamente idonee a incidere sul valore della disponibilità di un'area rispetto ad un'altra.

Art. 27

Determinazione della tariffa base

1. Sulla base dei criteri previsti dalla legge (art. 3, comma 149, lett. h) L. n. 662-1996 e art. 63, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 446/1997, e quindi avuto riguardo, oltre che delle esigenze di bilancio, alle classificazioni del suolo pubblico di cui al precedente articolo, al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, si stabilisce la seguente tariffa base:
 - a) Occupazioni permanenti
 - *tariffa annua Euro 19,54*
 - per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in categoria 1)
 - *tariffa annua Euro 7,82*
 - per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in categoria 2)
 - b) Occupazioni temporanee
 - *tariffa giornaliera Euro, 1,15*
 - per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in categoria 1)
 - *tariffa giornaliera Euro 0,460*
 - per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in categoria 2).
2. Le tariffe sono modificabili di anno in anno con apposita deliberazione da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di mancata adozione dell'atto deliberativo di cui sopra, salvo diversa disposizione di legge, sono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 28

Coefficienti moltiplicatori di specificità

1. Alla tariffa base come determinata nel precedente articolo, per le specifiche attività sotto elencate, si applicano i coefficienti moltiplicatori appresso indicati:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Tipologia di attività	Coefficienti moltiplicatori
• Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,40
• Occupazioni concesse per l'esercizio di attività commerciali	

e di somministrazione di alimenti e bevande o ad esse funzionali, anche a carattere stagionale, e per i pubblici esercizi :	
a) per le occupazioni rientranti all'interno dell'anello (quest'ultimo escluso) ovvero Piazza Grande, il primo tratto dei borghi (Bg. Aquileia, Bg. Cividale, Bg. Udine) ed il primo tratto delle contrade con sbocco sulla piazza (C.da Contarini, C.da Donato, C.da Savorgnan)	1,05
b) per le occupazioni non rientranti nel sopra descritto territorio	1,00
• Occupazioni concesse per l'esercizio dell'attività di distributori di carburante	0,60
• Occupazioni concesse per l'esercizio dell'attività edilizia che per il peculiare impegno necessitano di un tempo particolarmente lungo e, comunque, superiore all'anno	1,50
• Occupazioni concesse per l'occupazione di spazi pubblici con condutture elettriche, tubi, impianti in genere, o quant'altro inerente a pubblici servizi e per quelle effettuate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi (con un canone annuo minimo di Euro 516,46)	n. utenze x 0,77
• Occupazioni con cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi diverse da quelle previste dall'ultimo periodo dell'art. 31	0,10

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Tipologia di attività	Coefficienti moltiplicatori
• Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	1,00
• Venditori Ambulanti con concessione per posto fisso, da pubblici esercizi, da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0,11
• Venditori Ambulanti non titolari di concessione per posto fisso (precari)	0,50
• Interventi manutentivi dei servizi pubblici a rete o occupazioni effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia e simili	0,50
• Interventi manutentivi privati (es. pulizia tende)	0,50
• Attività dello spettacolo viaggiante ivi compresi i carriaggi e le roulotte adibite a ricovero dei gestori delle stesse	0,20
• Altre occupazioni di carattere non commerciale (private, sportive, politiche, sindacali, istituzionali, religiose, filantropiche o culturali)	0,20
• Occupazioni di carattere commerciale effettuate non in occasione di fiere e festeggiamenti (es. concerti, pubblici esercizi, commercio)	0,20
• Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti (con esclusione le attività dello spettacolo viaggiante)	0,50

Art. 29

Determinazione del canone

1. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui ai precedenti artt. 27 e 28 con riferimento alla durata dell'occupazione.

2. Le occupazioni permanenti scontano il pagamento di un canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse. La formula per la determinazione di detto canone è la seguente:

tariffa base x coefficiente moltiplicatore specificità x mq occupazione

al risultato finale della formula viene applicato l'arrotondamento a nr. 2 decimali.

3. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero indipendentemente dal numero di ore per cui si protrae l'occupazione nell'arco della giornata. La formula per la determinazione di detto canone è la seguente:

tariffa base x coefficiente moltiplicatore specificità x mq occupazione x giorni occupazione

al risultato finale della formula viene applicato l'arrotondamento a nr. 2 decimali.

Art. 30 **Agevolazioni**

1. Agli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per un periodo superiore a 6 mesi verrà applicata una riduzione del 50% al canone normalmente dovuto per ogni tipo di occupazione.
2. Alle occupazioni effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia e simili verranno applicate le seguenti agevolazioni:

Prima categoria:

dal 1° fino al 30° giorno	tariffa piena
dal 31° al 60° giorno	alla tariffa piena viene applicata la riduzione giornaliera di Euro 0,51
dal 61° al 365° giorno	alla tariffa piena vengono applicate le riduzioni fissa di Euro 15,09 e giornaliera di Euro 0,54

Seconda categoria:

dal 1° fino al 30° giorno	tariffa piena
dal 31° al 60° giorno	alla tariffa piena viene applicata la riduzione giornaliera di Euro 0,204
dal 61° al 365° giorno	alla tariffa piena vengono applicate le riduzioni fissa di Euro 6,36 e giornaliera di Euro 0,216

Art. 31 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) gli accessi carrabili;

f) le occupazioni con tende, tendoni e simili aggettanti sul suolo pubblico;

g) le seguenti occupazioni occasionali:

- occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

- commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti;

- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

- occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;

- occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

- occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

h) occupazioni effettuate dalle imprese appaltatrici di lavori ed opere pubbliche;

i) occupazioni temporanee effettuate in occasione di manifestazioni, festeggiamenti, fiere o ricorrenze indette, organizzate o co-organizzate dal Comune e per le quali l'Ente è impossibilitato ad effettuarle con propri mezzi e personale.

Sono esonerate dal pagamento del canone le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-window e simili infissi di carattere stabile; con griglie, vetrocementi, intercapedini e simili, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete.

2. Il canone non viene né riscosso né rimborsato qualora l'importo da versare o da restituire corrisponda ad un importo pari od inferiore a Euro 10,33 . Per importo esentato è da intendersi l'ammontare del canone al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. Nell'eventualità che l'importo dovuto sia dato dalle sole sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 32

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non sono assoggettabili al canone le occupazione che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area di proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria pari a Euro 0,77 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di Euro 516,46 . Il suddetto canone è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente.
5. Le occupazioni con distributori di carburante scontano il pagamento del canone calcolato con riferimento alla superficie del suolo occupato, senza riferimento al sottosuolo.
6. La superficie delle occupazioni sia permanente che temporanea eccedente i 1.000 mq è calcolata in ragione del 10%.

7. (a) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante e loro roulotte o carriaggi, le superfici sono calcolate in ragione:
 - del 30% sino a mq 100;
 - del 20% per la parte eccedente i mq 100 e fino a mq 1.000;
 - del 10% per la parte eccedente.(b) Per le superfici occupate dagli ambulanti per la somministrazione di cibi e bevande, e loro roulotte e carriaggi in occasione dei festeggiamenti dell' "ottobre palmarino" il calcolo della metratura viene effettuato con le riduzioni di cui sopra.
8. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico di cui al precedente articolo 19, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui é stata comunicata la rinuncia stessa.
9. Se la continuazione dell'occupazione sia permanente che temporanea é resa impossibile a causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono del canone competono per il periodo di mancata utilizzazione.

Art. 33 **Soggetto passivo**

1. Il canone é dovuto dal titolare della concessione.
2. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle assentite da atto di concessione e l'occupante di fatto é soggetto passivo del canone.
3. Nel caso di pluralità dei titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone é dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.
4. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

Art. 34 **Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità di rateizzare il versamento in rate *quadrimestrali*, scadenti ciascuna nell'ultimo giorno *del quarto mese di ogni quadrimestre*, qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a Euro 1.032,91.
2. Il pagamento, nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio é subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il *30 aprile* di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato: "COMUNE DI PALMANOVA - SERVIZIO TESORERIA - VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO COSAP".

Art. 35 **Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità di rateizzare il versamento in rate *quadrimestrali*, scadenti ciascuna nell'ultimo giorno *del quarto mese di ogni quadrimestre*, qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a Euro 361,52; **in questo caso la prima rata dovrà comunque essere corrisposta prima dell'inizio dell'occupazione.**

2. Il versamento deve essere eseguito prima dell'inizio dell'occupazione con le modalità previste al n. 4 dell'art. precedente. Il rilascio della concessione é subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 2.bis Per le occupazioni del mercato settimanale effettuate dagli ambulanti titolari di posteggio fisso, i versamenti verranno corrisposti entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Per le occupazioni da parte di ambulanti "precari", che si verifichino in giorni festivi in occasione di fiere, festeggiamenti o mercati straordinari, il versamento può essere effettuato direttamente all'incaricato comunale preposto ad autorizzare l'eventuale posa in essere dell'occupazione. Condizioni essenziali per poter effettuare detta forma di versamento sono:
 - a) l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico deve avvenire da parte dell'incaricato comunale prima di procedere all'occupazione stessa;
 - b) il posteggio può essere assegnato solo con carattere residuale rispetto agli aventi diritto regolarmente autorizzati.
4. Per le occupazioni effettuate con spettacoli viaggianti, il versamento del canone dovrà essere effettuato con le stesse modalità previste dal comma 2 del presente articolo. L'inosservanza di tali adempimenti comporterà la mancata autorizzazione a collocare sul suolo pubblico qualsiasi tipo attrazione e/o relativi carriaggi.

Art. 36
Riscossione del canone

1. La riscossione volontaria del canone é curata direttamente dal Comune; quella coattiva viene effettuata in applicazione delle disposizioni recate dagli artt. 67, 68 e 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 37
Omesso o insufficiente pagamento

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento entro i termini previsti per le occupazioni regolarmente autorizzate, si applica, oltre al recupero del canone non versato o insufficientemente versato, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo **pari** al 100% del dovuto.
2. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento alle scadenze di cui agli artt. 34 e 35.
3. La sanzione è ridotta al 25% dell'importo del canone, se il versamento avviene entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine. Decorso tale termine, oltre alla sanzione prevista al comma 1, si provvederà a pronunciare la decadenza della concessione e/o autorizzazione.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone e degli interessi moratori al saggio legale vigente, con maturazione giorno per giorno.

Art. 38
Recupero canone evaso e rimborsi

1. L'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, provvede al recupero del canone evaso.
2. I rimborsi delle somme indebite eventualmente versate a titolo di canone verranno effettuati su domanda dell'interessato. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere concluso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.
3. La domanda intesa ad ottenere la restituzione del canone deve essere presentata nel termine di 3 anni dal pagamento.
4. Allo stesso termine di prescrizione di 3 anni é soggetto il diritto del Comune alla riscossione del canone.

Art. 39
Sanzioni

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di constatazione (redatto da pubblico ufficiale competente, organi della Polizia Municipale, ecc.) determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione e nella misura di cui al comma 2 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta dall'occupante abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50 per cento. Se si tratta di occupazione temporanea, la sua durata si presume non inferiore a 30 giorni, salvo il potere dell'ente d'accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

Qualora il contravventore non s'avvale della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui alla lettera b) del comma 1 in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l'abuso.
3. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente ed a quelle richiamate alla lettera c) del comma 1. Tutti gli occupanti abusivi, fermo restando l'esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso l'ente:
 - al pagamento dell'indennità;
 - alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

Art. 40

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.
2. Con la medesima data viene abrogato il vigente "Regolamento tassa occupazione spazi ed aree pubbliche".
3. Vengono altresì abrogate con la medesima decorrenza tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.
4. L'accertamento e la riscossione della TOSAP, i cui presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto l'abolizione del tributo, continuano ad essere effettuati dall'ufficio preposto, anche dopo il 1° gennaio 1999.
5. Le autorizzazioni o le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto.

**REGOLAMENTO SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI
COMUNALI
E SULL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA**

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE

Art. 1. Oggetto del regolamento

Art. 2. Richiamo a disposizioni normative ed a documenti di prassi amministrativa

TITOLO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I –

**PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTI**

Art. 3 Responsabile del procedimento

Art. 4 Tributi oggetto dell'accertamento con adesione

Art. 5. Definizione degli accertamenti

Art. 6 Procedura di attivazione dell'accertamento con adesione da parte del responsabile del procedimento

Art. 7 Avvio del procedimento

Art. 8 Contenuti dell'invito a comparire

Art. 9 Modalità di invio dell'invito a comparire

Art.10 Richiesta di rinvio

Art.11 Mancata comparizione del contribuente

Art.12 Attivazione del contraddittorio con il contribuente

CAPO II

**ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON
ADESIONE A SEGUITO DELL'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE**

Art. 13 Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento

Art. 14 Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche

CAPO III

DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Art. 15 Atto di accertamento con adesione

Art. 16 Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione

Art. 17 Perfezionamento della definizione

TITOLO III
ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

- Art. 18 Potere di esercizio dell'autotutela
- Art. 19 Funzionario responsabile competente a procedere al riesame dell'atto in via di autotutela
- Art. 20 Tributi oggetto del potere di autotutela
- Art. 21 Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento
- Art. 22 Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo
- Art. 23 Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso auto accertamento
- Art. 24 Criteri di priorità
- Art. 25 Conclusione del procedimento di riesame
- Art. 26 Adempimenti degli uffici

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 27 Decorrenza e validità

TITOLO I

DISCIPLINA GENERALE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure di stabilizzazione della finanza pubblica" e dell'art. 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente "*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*", disciplina:

nel titolo II, l'accertamento con adesione, stabilendone le modalità per l'applicazione ai tributi locali sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante "*Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale*";

nel titolo III, l'esercizio del potere di autotutela amministrativa, al fine di regolare i casi in cui il responsabile del procedimento possa procedere all'annullamento, alla revoca degli atti illegittimi od infondati ovvero alla rinuncia all'impugnazione.

Art. 2

Richiamo a disposizioni normative ed a documenti di prassi amministrativa

1. Le disposizioni del presente regolamento tengono conto per quel che concerne l'accertamento con adesione delle disposizioni recate nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e di quanto stabilito dalla circolare n. 235/E del 8 agosto 1997, emanata dal Ministero delle finanze.

2. Per quanto riguarda l'esercizio del potere di autotutela il presente regolamento tiene conto delle disposizioni contenute nell'articolo 68, comma 1, del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, recante il *Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze*, nell'art. 2-quater della legge 30 novembre 1994, n. 656, di conversione del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale*", e del decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37.

TITOLO II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTI

Art. 3

Responsabile del procedimento

1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita a ciascun funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali.

2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 4

Tributi oggetto dell'accertamento con adesione

1. I tributi su cui può intervenire l'accertamento con adesione sono i seguenti:
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
Imposta comunale sugli immobili;
Tasse sulle concessioni comunali;
Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque.

Art. 5

Definizione degli accertamenti

1. L'accertamento dei tributi indicati nell'articolo 5 del presente regolamento, può essere definito con l'adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.

3. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.

4. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito all'adesione di cui ai successivi articoli 8 e 9 del presente regolamento.

5. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura del quarto del minimo previsto dalla legge.

6. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, e non rileva a fini extra tributari.
L'ufficio è vincolato all'importo definito ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai singoli tributi.

Art. 6
Procedura di attivazione dell'accertamento con adesione
da parte del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, nel predisporre l'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio da inviare al contribuente affinché questi regolarizzi la sua posizione fiscale nei confronti dell'ente impositore, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un'equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.

2. Nell'esaminare la posizione del contribuente occorre valutare se vi siano o meno degli spazi che possano giustificare la transazione. Pertanto non si potrà procedere in tal senso:

- se la questione verte su un'aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è espressamente stabilita da legge o regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza;
- se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.

3. Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento, valutata l'importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell'ufficio, individua gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio con il contribuente, al fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il contenzioso.

4. L'ambito di azione entro il quale il soggetto responsabile del procedimento può svolgere le proprie proposte transattive non deve comunque comportare una rinuncia all'incasso delle somme dovute superiore al 50 % delle stesse.

Art. 7
Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento si ha con la predisposizione di un *invito a comparire*, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento.

2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.

3. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.

Art. 8
Contenuti dell'invito a comparire

1. Nell'invito a comparire devono essere indicati:

- i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
- il responsabile del procedimento o il suo delegato competente alla definizione;
- il giorno della comparizione dinanzi all'ufficio tributario;
- il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 9
Modalità di invio dell'invito a comparire

1. L'invito a comparire deve essere fatto pervenire al contribuente mediante:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- notificazione eseguita dai messi comunali.

Art. 10
Richiesta di rinvio

1. Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio tributi, può rinviare l'incontro ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.

Art. 11
Mancata comparizione del contribuente

1. Nel caso in cui il contribuente non si presenti il giorno stabilito nell'invito o nella lettera di rinvio della convocazione, rivoltagli al fine di addivenire alla definizione dell'accertamento, il responsabile del procedimento predispone l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.

Art. 12
Attivazione del contraddittorio con il contribuente

1. Nel giorno stabilito per la definizione dell'accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente.

2. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente, o dal suo procuratore generale o speciale, e dal responsabile del servizio o suo delegato.

3. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

CAPO II
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
A SEGUITO DELL'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

Art. 13
Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 8 del presente regolamento, il contribuente prima dello scadere del termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto, per un periodo di novanta giorni. Durante la decorrenza di detto periodo non potranno essere riscosse le somme oggetto dell'atto di accertamento.

3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.

4. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni recate dal capo I e capo III del presente regolamento.

5. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento di cui al comma 1 perde efficacia.

Art. 14
Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche

1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare all'ufficio tributi del comune, con apposita richiesta in carta libera, istanza di accertamento ai fini dell'eventuale definizione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.

3. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni recate dal capo I e capo III del presente regolamento.

CAPO III
DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Art. 15
Atto di accertamento con adesione

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del procedimento o dal suo delegato.

2. Nell'atto devono essere indicati, separatamente per ciascun tributo:

- gli elementi su cui si basa la definizione;
- la motivazione su cui si fonda la definizione;
- la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e delle eventuali altre somme dovute, anche in forma rateale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

Art. 16
Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione

1 Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'articolo 16 del presente regolamento, direttamente presso la tesoreria del comune, o tramite bollettino di conto corrente postale intestato al comune.

2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato, congiuntamente alla riscossione, ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento delle somme deve essere effettuato direttamente al concessionario della riscossione o tramite versamento in conto corrente postale intestato allo stesso concessionario.

3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i **cinque milioni di lire**.

4. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate.

5. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'art.16 del presente regolamento. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

6. Per il versamento delle somme di cui al comma 5 il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno.

Art. 17

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente deve fare pervenire direttamente o anche tramite un suo incaricato, all'ufficio tributi o, nel solo caso in cui siano stati affidati congiuntamente l'accertamento e la riscossione del tributo, al concessionario, la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

3. L'ufficio tributi del comune, acquisiti i documenti di cui al comma 6, dell'art.17, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

4. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs.507/93 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

TITOLO III

ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

Art. 18

Potere di esercizio dell'autotutela

1. Il comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso auto accertamento o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.

2. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso auto accertamento per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.

Art. 19
**Funzionario responsabile competente a procedere al riesame
dell'atto in via di autotutela**

1. La competenza all'esercizio del potere di autotutela è attribuita a ciascun funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 20
Tributi oggetto del potere di autotutela

I tributi su cui può essere esercitato il potere di autotutela sono i seguenti;

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
Imposta comunale sugli immobili;
Tasse sulle concessioni comunali;
Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque.

Art. 21
**Richieste di annullamento o di rinuncia
all'imposizione in caso di auto accertamento**

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio del comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.
2. Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.
3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, a norma dell'art. 20 del presente regolamento, a procedere al riesame dell'atto amministrativo, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente. Di tale trasmissione dovrà essere data tempestiva comunicazione al contribuente.

Art. 22
Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:

- un errore di persona;
- un evidente errore logico o di calcolo;
- un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
- una doppia imposizione;
- la mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;

- la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 23

Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento

1. Il comune può rinunciare all'imposizione in caso di auto accertamento qualora, durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo 23 del presente regolamento.

2. Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento l'ufficio tributi del comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire documenti o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente formale comunicazione della rinuncia all'imposizione.

Art. 24

Criteri di priorità

1. Nell'esercizio della potestà di autotutela, il responsabile del procedimento deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Art. 25

Conclusioni del procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca.

2. La rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

3. In ogni caso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati.

Art. 26

Adempimenti degli uffici

1. Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento o revoca è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, e nell'ipotesi di annullamento in via sostitutiva, anche all'ufficio che ha emanato l'atto.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Decorrenza e validità

1. In conformità a quanto stabilito dagli articoli 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il presente regolamento, dopo l'approvazione ed esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione consiliare, entra in vigore a decorrere dal 01 Gennaio 1999.

2. Per quanto non regolamentato, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 19.07.1997, n. 218, per quanto compatibile ed applicabile ai tributi comunali.

3. E' abrogata ogni norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

COMUNE DI PALMANOVA

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA

PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

E PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

E DEL DIRITTO

SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Classificazione del Comune e determinazione delle tariffe
- Art. 4 - Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Art. 5 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
- Art. 6 - Criteri generali
- Art. 7 - La pubblicità esterna
- Art. 8 - Gli impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 9 - Autorizzazioni
- Art.10 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art.11 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
- Art.12 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

CAPO II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art.13 - Oggetto
- Art.14 - Soggetto passivo
- Art.15 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art.16 - Dichiarazione
- Art.17 - Pagamento dell'imposta
- Art.18 - Rimborsi
- Art.19 - Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta
- Art.20 - Riduzioni dell'imposta
- Art.21 - Esenzioni d'imposta

CAPO III

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art.22 - Finalità
- Art.23 - Tariffe - applicazione e misura
- Art.24 - Affissioni - prenotazioni - registro cronologico
- Art.25 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio
- Art.26 - Riduzioni del diritto
- Art.27 - Esenzioni dal diritto
- Art.28 - Pagamento del diritto

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.29 - Sanzioni tributarie e interessi

Art.30 - Sanzioni Amministrative

Art.31 - Gestione del servizio

Art.32 - Norme finali

Art.33 - Entrata in vigore

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1-37 del Decreto Legislativo 15.11. 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel comune di PALMANOVA sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e tenuto conto di quanto stabilito:

- a) dal Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- b) dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
- c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,
- d) dall'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- e) dall'art. 22 della legge 1° giugno 1939, n. 1089;
- f) dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
- g) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

Art. 3

Classificazione del Comune e determinazione delle tariffe

1. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di n. 5439 abitanti al 31 dicembre 1993, è classificato nella classe V.

2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.

3. Nel caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui ai precedenti commi nei termini dagli stessi stabiliti, si applicano le tariffe stabilite dagli artt.12,13,14 e 15 del Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1992, n. 507.

4. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.

5. Le tariffe vigenti dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono quelle stabilite con delibera della Giunta Comunale n. 137 del 23/02/1994.

Art. 4

Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d) pubblicità varia.

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi. 3.

La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

- pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere;

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita.

5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6. La pubblicità varia comprende:

- a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
- b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa

quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";

- c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";

d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";

- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

Art. 5

Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 4 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per la installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal quinto comma dell'art. 11.

4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di m. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a m. 1,5 dalla quota di calpestio di marciapiedi e delle strade.

Art. 6

Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.

2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 4 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 8.

3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.

4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.

5. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 7

La pubblicità esterna

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.

2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 11 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.

3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'art. 12, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate

esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario:

a) le caratteristiche delle zone nelle quale, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 12. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;

b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;

c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

5. Il piano comprende:

a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;

b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);

c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.

6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D. Lgs. 15 novembre 1992, n. 507.

Art. 8

Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D. Lgs. 15 novembre 1992, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31

dicembre 1993, penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da n. 5.439 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 70 proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.

3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:

- a) = mq. 40, pari al 57 % è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
- b) = mq. 20, pari al 29 % è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
- c) = mq. 10, pari al 14 % è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.

4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
- b) standardi porta manifesti;
- c) posters per l'affissione di manifesti;
- d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
- f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
- g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o superiori di cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Palmanova - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 11 del presente regolamento.

7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 12 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

- a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
- b) l'ubicazione;
- c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
- d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70 x 100 che l'impianto contiene;
- e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

10. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertata.

11. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

Art. 9 **Autorizzazioni**

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale, in originale e copia, allegando:

- a) una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
- c) una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;
- d) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

- a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
- b) del funzionario responsabile del procedimento;
- c) della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;
- d) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento;

4. Il responsabile del procedimento istruisce la inchiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

5. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 11. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in sessanta giorni.

6. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 10

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.

3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

Art. 11

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, Titolo II, del regolamento emanato con il D. Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.

5. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali e dai piani particolareggiati.

6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica. La pubblicità fonica è consentita esclusivamente, previa autorizzazione del Sindaco, ai candidati alle cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993, indicate nell'art. 30 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

Art. 12

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3°, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento:

a) si osservano le disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 11 per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";

b) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal quarto comma dell'art. 7 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 9 del presente regolamento. Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;

c) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 16; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 30;

d) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

CAPO II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 13

Oggetto

1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 14

Soggetto passivo

1. E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 15

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dalla sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

7. Le maggiorazioni dell'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

8. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Art. 16

Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 10 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso al primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento

Art. 17

Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, del D. Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministero delle finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

3. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

4. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a L. 3 milioni il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

5. Nel caso di affissioni di manifesti, all'atto del pagamento dell'imposta, sugli stessi sarà apposto a cura del Comune, oppure del concessionario del servizio se il servizio è affidato in concessione, un timbro recante la data di scadenza. In assenza di tale timbro l'affissione si considera abusiva.

Art. 18

Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il comune provvede nel termine di novanta giorni.

Art.19

Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta

1. Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D. Lgs. 507/1993.

Art. 20

Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 16, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'Ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione

e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

3. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopraccitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Art. 21

Esenzioni d' imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non

superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la

locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua fini di lucro;

h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera f) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

4. I soggetti di cui alla lettera g) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione prima di effettuare l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

CAPO III

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 22

Finalità

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 8, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei successivi artt. 20 - 21 e 23 del presente regolamento.

3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 8, c. 3, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.

6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art. 8, c. 3,

lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto.

7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art. 8. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art. 8. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Art. 23

Tariffe - applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.

2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.

3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D. Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.

5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

Art. 24

Affissioni - prenotazioni - registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.

3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 25

Criteria e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'effetto del messaggio pubblicitario e:

a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;

b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.

4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 24.

5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.

7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.

8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione possa essere effettuata.

9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

9 bis : " Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

12. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di L. 50.000 per commissione.

15. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

- a) le tariffe del servizio;
- b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
- c) il registro cronologico delle commissioni.

16. Le disposizioni previste dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 26

Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 507/1993;

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui all'art. 20.

3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui all'art. 20.

4. Le riduzioni NON sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 14 dell'art. 25.

Art. 27

Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

Art. 28

Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dall'art. 17 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29

Sanzioni tributarie e interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 16 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta una soprattassa del 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 30

Sanzioni Amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo C/C postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui al precedente articolo 29.

6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando la somma come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore come da art. 110, comma 2°, del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.

Art. 31

Gestione del servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D. Lgs. 507/1993. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi inerenti la gestione del servizio.

Art. 32

Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507.

Viene abrogato il precedente Regolamento Comunale.

Art. 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8/6/1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.